



Comune di Foggia

OK

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29.04.2016.

OGGETTO: Modifica degli articoli 6,7,9,10,11,14,38,43,45,49,52 e 54 del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia, a seguito degli interventi legislativi contenuti nella legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di IMU, TASI e TARI.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Aprile, nella consueta sala delle adunanze, previo invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria alle ore 16:10.

Presiede il Presidente Avv. Luigi Miranda.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno

All'appello nominale di inizio seduta, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 26 Consiglieri. Assenti n. 7

1	Annechino Antonio	No	29	Sciagura Marcello	Si
2	Buonarota Luigi	Si	30	Splendido Joseph	Si
3	Cassitti Saverio	Si	31	Ursitti Raimondo	No
4	Cataneo Pasquale	Si	32	Ventura Lucio	Si
5	Citro Paolo	Si	33	Vigiano Antonio	Si
6	Clemente Sergio	No			
7	Cusmai Rosario	No			
8	De Martino Matteo	Si			
9	De Martino Salvatore	Si			
10	De Pellegrino Alfonso	Si			
11	De Rogatis Vincenzo	Si			
12	Di Pasqua Consalvo	Si	Partecipano i sigg.ri Assessori:		
13	Fiore Alfonso	Si			
14	Fusco Luigi	Si	1	Amorese Claudio	Si
15	Iaccarino Leonardo	Si	2	Bove Antonio	Si
16	Landella Franco	Si	3	Cangelli Sergio	Si
17	La Torre F. Paolo	Si	4	D'Emilio Francesco Rocco	Si
18	Longo Bruno	Si	5	Giuliani Anna Paola	Si
19	Mainiero Giuseppe	Si	6	Lioia Claudia	Si
20	Marasco Augusto	Si	7	Morese Francesco	Si
21	Mari Ilaria	Si	8	Roberto Erminia	Si
22	Miranda Luigi	Si	9	Tucci Annarita	Si
23	Perdonò Giovanni	Si			
24	Pertosa Giuseppe	No	Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti:		
25	Rignanese Pasquale	Si			
26	Rizzi Vincenzo	No	1	Versienti Massimo	No
27	Russo Nicola	No	2	Paparella Francesco	No
28	Russo Pasquale	Si	3	Coppola Gabriella	No

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it.

Il Presidente, atteso che il numero dei presenti (26) è sufficiente a garantire la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori ed introduce il primo accapo iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: *“Modifica degli articoli 6,7,9,10,11,14,38,43,45,49,52 e 54 del vigente Regolamento IUC del Comune di Foggia, a seguito degli interventi legislativi contenuti nella legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di IMU, TASI e TARI”*.

Interviene l'Ass.re Tucci per relazionare sull'argomento (omissis).

Escono i Consiglieri Marasco, Buonarota, Cassitti, Citro, Iaccarino, Sciagura, Russo Pasquale, De Pellegrino e De Rogatis ed il numero dei presenti scende a 17.

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l'accapo per appello nominale. Ed il Consiglio con voti unanimi 17 (Cataneo, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mainiero, Mari, Miranda, Perdonò, Rignanese, Splendida, Ventura e Vigiano) delibera favorevolmente (omissis).

Entra il Consigliere Rizzi ed il numero dei presenti sale a 18.

OMISSIS....

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Marasco il quale chiede di conoscere se la votazione espressa innanzi per appello nominale con 17 voti favorevoli, comprensiva del voto del Sindaco, è da ritenersi valida in relazione al disposto di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento consiliare (omissis).

Entrano i Consiglieri Anecchino, Clemente e Russo Nicola ed il numero dei presenti sale a 27.

Interviene il Segretario per replicare al quesito posto dal Consigliere Marasco riscontrando, in effetti, che la precedente votazione con 17 votanti compreso il Sindaco, non può ritenersi valida; nello stesso tempo, poiché i lavori del Consiglio sono proceduti senza soluzione di continuità e nello stesso tempo senza procedere ad altra votazione, la stessa votazione può essere ripetuta; infatti, nella circostanza parrebbe applicabile il disposto di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento comunale che disciplina i lavori consiliari, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio, nei casi in cui si verifica un numero di consiglieri votanti insufficiente, ha due possibilità: o dichiarare deserta la seduta – dichiarazione che non è stata fatta – ovvero, se ritiene occasionali le assenze, può disporre la temporanea sospensione della stessa per non più di quindici minuti, al termine della quale dispone la ripetizione dell'appello; il Segretario evidenzia, altresì, che l'ingresso in aula del Consigliere Rizzi immediatamente dopo le operazioni di voto è una chiara prova dell'occasionalità dell'assenza in aula, tenuto altresì conto che i Consiglieri che avevano risposto all'appello iniziale pochi minuti prima erano 26 (omissis)

Intervengono ulteriormente i Consiglieri Marasco , Longo, De Pellegrino nuovamente Marasco ed il Sindaco il quale propone di annullare la votazione ed esperire una seconda per appello nominale.

Il Presidente sospende la seduta per quindici minuti. Sono le ore 17:00.

%%%%%%%%%

Alle ore 17:15 il Presidente invita il Segretario a procedere alla conta.

Risultano presenti in aula 27 Consiglieri i Sigg.ri: Anecchino, Cataneo, Citro, Clemente, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, De Pellegrino, De Rogatis, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Landella, La Torre, Longo, Mainiero, Mari, Miranda, Perdonò, Pertosa, Rignanese, Rizzi, Russo Nicola, Sciagura, Splendido, Ventura e Vigiano.

Il Presidente dichiara aperti i lavori e cede la parola al Segretario generale il quale ribadisce quanto espresso in precedenza ritenendo valido il procedimento seguito a norma di regolamento, ricordando, altresì, i poteri di autotutela della P.A. ed il principio della conservazione degli atti(omissis).

Entra il Consigliere Marasco ed il numero dei presenti sale a 28.

Prende la parola il Segretario generale il quale riferisce doveroso procedere alla ripetizione della votazione sul primo accapo, stante la sussistenza del quorum valido ed attesa la verifica della continuità dei lavori consiliari che non hanno subito interruzione prolungata.

Il Presidente informa l'aula che necessita ripetere le operazioni di voto dell'accapo e, pertanto, lo pone in votazione per appello nominale richiesto dai Consiglieri Marasco, Clemente e De Pellegrino (omissis).

Escono i Consiglieri Marasco e Splendido ed il numero dei presenti scende a 26.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Cataneo e De Pellegrino. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, su tutto il territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con onere a carico dell'utilizzatore;

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 196 del 8.9.2014, il Comune di Foggia ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CHE i commi 10, 14, 15, 21, 22, 23, 27 e 53, dell'art. 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), hanno introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2016, rilevanti e sostanziali modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che è opportuno recepire nel vigente regolamento comunale al fine di adeguare ed uniformare la disciplina dell'Imposta Unica Comunale in ambito locale al mutato quadro normativo nazionale;

CHE in particolare, le citate disposizioni della legge 208/2015, comportano la sostituzione/modifica degli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 14, 38, 43, 45, 49, 52 e 54 del vigente regolamento comunale IUC, rilevanti ai fini IMU, TARI e TASI;

CHE ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 *“il termine per l'approvazione di regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, così come differito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 ed ulteriormente differito dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 1.3.2016, è fissato al 30 aprile 2016;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446,

CON VOTI unanimi e favorevoli 26 (Anecchino, Cataneo, Citro, Clemente, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, De Pellegrino, De Rogatis, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Iaccarino, Landella, La Torre, Longo, Mainiero, Mari, Miranda, Perdonò, Pertosa, Rignanese, Rizzi, Russo Nicola, Sciagura, Ventura e Vigiano) espressi per appello nominale dai 26 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

In considerazione delle sostanziali modifiche normative contenute nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 10, 14, 15, 21, 22, 23, 27 e 53, di sostituire e/o modificare gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 14, 38, 43, 45, 49, 52 e 54 del vigente

regolamento IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 196 del 8 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti termini:

1) **L'art. 6 (fabbricati rurali)**, che attualmente prevede:

“Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera.

Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.”

È' sostituito dal seguente:

Art. 6 (fabbricati rurali)

“Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera.

Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994, n. 133, così come modificato dall'art. 42 bis della legge 29.11.2007, n. 222.

Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.”

2) **L'art. 7 (soggetti passivi)**, che attualmente prevede:

“Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione”.

È sostituito dal seguente:

Art. 7 (soggetti passivi)

“Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) regolarmente iscritti alla previdenza agricola;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione”.

3) **L'art. 9 (base imponibile)**, che attualmente prevede:

“La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità.”

E' sostituito dal seguente:

Art. 9 (base imponibile)

“La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fu* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del contratto di comodato regolarmente

registrato, ovvero copia dell'avvenuto pagamento delle imposte di registro e di bollo nel caso di contratto stipulato verbalmente.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenuti variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti in catasto.

Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del presente regolamento, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità.

4) L'art. 10 (riduzioni per i terreni agricoli), è abrogato.

5) **All'art. 11 (determinazione dell'aliquota e dell'imposta)** è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.”; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato.

6) **L'art. 14, comma 1, lett. a) (esclusioni)** che attualmente prevede:

“Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

E' sostituito dal seguente:

Art. 14, comma 1, lett. a) (esclusioni)

“Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, con decorrenza 1 gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;

7) **L'art. 38, ultimo comma, (commisurazione della tariffa)**, che attualmente prevede:

“A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

E' sostituito dal seguente:

Art. 38, ultimo comma, (commisurazione della tariffa)

“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

8) **L'art. 43, comma 1, (presupposto)**, che attualmente prevede:

“Presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”

È sostituito dal seguente:

Art. 43, comma 1 (presupposto)

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

9) L'art. 45, comma 2, (definizione degli immobili soggetti al tributo), che attualmente prevede:

“Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile”.

E' sostituito dal seguente:

Art. 45, comma 2 (definizione degli immobili soggetti al tributo)

“Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile”.

10) All'art. 49 (base imponibile), sono aggiunti i seguenti commi:

“A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui ai precedenti commi possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al precedente comma presentati entro il 15.6.2016 le rendite catastali hanno effetto dal 1.1.2016.”

11) **L'art. 52 (riduzioni per particolare uso)**, che attualmente prevede

“Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.”

È sostituito dal seguente:

Art. 52 (riduzioni per particolare uso)

“Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo è determinato applicando l’aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento”.

12) L’art. 54, comma 4, (versamento), che attualmente prevede:

“Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno”.

È sostituito dal seguente:

Art. 54, comma 4:

“Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno”.

Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari, approvate con la presente deliberazione, entrano in vigore il 1 gennaio 2016;

Di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Fiscali ad apportare al testo del Regolamento comunale IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 196 del 8 settembre 2014, le modifiche regolamentari deliberate e di provvedere alla sua nuova pubblicazione nel sito del Comune di Foggia;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Entrano i Consiglieri Marasco e Splendido ed il numero dei presenti sale a 28.

VERBALE

Il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di APRILE dell'anno 2016, alle ore 9.00, i sottoscritti:

DOTT. MASSIMO VERSIENTI

D.SSA MARIA GABRIELLA COPPOLA

DOTT. FRANCESCO PAPARELLA

nominati revisori del comune di FOGGIA con deliberazione presidenziale n. 3 del 30/01/2014 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/10/2013 presso la Prefettura di Foggia ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012 hanno esaminato le seguenti proposte di deliberazione:

1. n. 97 del 19/04/2016 avente ad oggetto: **"MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6,7,9,10,11,14,38,43,45,49,52 e 54 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IUC DEL COMUNE DI FOGGIA, A SEGUITO DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI CONTENUTI NELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 /LEGGE DI STABILITÀ 2016) IN MATERIA DI IMU, TASI e TARI".**
2. n. 101 del 22/4//2016 avente ad oggetto: **"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E TASI, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI".**

1)

deliberazione n. 97 del 19/04/2016 avente ad oggetto: **"MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6,7,9,10,11,14,38,43,45,49,52 e 54 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IUC DEL COMUNE DI FOGGIA, A SEGUITO DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI CONTENUTI NELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) IN MATERIA DI IMU, TASI e TARI".**

Il Collegio ha verificato che le modifiche apportate al vigente regolamento IUC sono conformi alle modifiche normative introdotte dalla L. 208/2015. Di seguito si riportano gli articoli modificati del regolamento IUC (in grassetto le parti aggiunte, barrate le parti abrogate):

Art. 6

(fabbricati rurali)

Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera.

Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, **convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994, n. 133 così come modificato dall'art. 42 bis della legge 29.11.2007, n. 222.** ~~il quale prevede che si riconosce~~

~~carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:~~

- ~~▪ alla protezione delle piante;~~
- ~~▪ alla conservazione dei prodotti agricoli;~~
- ~~▪ alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;~~
- ~~▪ all'allevamento e al ricovero degli animali;~~
- ~~▪ all'agriturismo;~~
- ~~▪ ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;~~
- ~~▪ alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;~~
- ~~▪ all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.~~

Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la categoria della ruralità risulti dagli atti catastali.

Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente con conseguente recupero di imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

Art. 7

(soggetti passivi)

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) regolarmente iscritti alla previdenza agricola a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 9

(base imponibile)

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.f.a* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del contratto di comodato regolarmente registrato, ovvero copia dell'avvenuto pagamento delle imposte di registro e di bollo nel caso di contratto stipulato verbalmente.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenuti variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, all'art. 7, comma 1 lett. a) del presente regolamento il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

~~Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.~~

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del

Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
 - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità.

Art. 10
(riduzioni per i terreni agricoli)
ABROGATO

Art. 11
(determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote e le detrazioni IMU stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno ha effetto dal 1° gennaio di ogni anno di riferimento.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze – sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

è aggiunto il seguente comma

"Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%."; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, allegando altresì alla predetta dichiarazione copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato.

Art. 14
(esclusioni)

Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, con decorrenza 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Art. 38

(commisurazione della tariffa)

A partire dal ~~2016~~ **2018**, nella determinazione dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 43

(presupposto)

"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

Art. 45

(definizione degli immobili soggetti al tributo)

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, **appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9**, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

Art. 49

(base imponibile)

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

sono aggiunti i seguenti commi:

"A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento (50%) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui ai precedenti commi possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al precedente comma presentati entro il 15.6.2016 le rendite catastali hanno effetto dal 1.1.2016.*

Art. 52

(riduzioni per particolare uso)

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, il tributo è determinato applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta del 75 per cento.

Art. 54

(versamento)

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 24 14 ottobre dello stesso anno.

2)

deliberazione n. 101 del 22/4/82016 avente ad oggetto: **"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E TASI, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI"**.

ALIQUOTE IMU

Il Collegio ha verificato che le aliquote IMU recepiscono le novità normative introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015). Infatti dal 2016 entra in vigore l'esenzione dell'IMU agricola per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 cancella la classificazione dell'Istat introdotta meno di un anno fa tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e reintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli. A partire dal primo gennaio 2016 le imprese possono escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'IMU. Pertanto le aliquote e le detrazioni previste ai fini IMU per il 2016 sono le seguenti:

Prospetto Allegato A) - Aliquote e detrazioni IMU 2016.

Tipologia di immobili	Aliquote ‰
<p><input checked="" type="checkbox"/> Immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dalla legge d'imposta, la prima intesa come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Detrazioni: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8, e A9), nonché per le relative pertinenze (C2, C6, e C7) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.</p>	6,00‰
Per tutti gli altri fabbricati diversi dagli immobili adibiti ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6 e C7).	10,60‰
Terreni agricoli non a conduzione diretta	
Aree fabbricabili.	
Immobili produttivi classificati in categoria D (ad eccezione del D 10)	10,60‰ di cui - 7,60‰ riservato allo Stato; - 3,00‰ riservato al Comune.

ALIQUOTE TASI

Il Collegio ha verificato che le aliquote TASI recepiscono le novità normative introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015). Dal 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale. Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale. Pertanto le aliquote previste ai fini TASI per il 2016 sono le seguenti:

Prospetto Allegato C) - Aliquote, esenzioni e detrazioni TASI 2016

Tipologia	Aliquote ‰
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA	1,00‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (beni merce) Fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.	2,50‰
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI e AREE EDIFICABILI	0,00‰

Ovviamente l'abolizione della TASI sulla abitazione principale determina una notevole riduzione del gettito a copertura dei servizi indivisibili, come evidenziato nel seguente confronto 2015 -2016:

Prospetto Allegato B) - Elenco Servizi indivisibili

Costi Servizi indivisibili 2015	Stanziamanti di bilancio 2015
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	875.304,00
Protezione civile	163.117,00
Illuminazione pubblica	1.906.000,00
Polizia municipale	7.785.116,00
Anagrafe - Stato civile - elezioni - Leva e statistica	2.277.794,00
Ufficio tecnico	2.702.397,00
Contratto di servizio verde pubblico	1.500.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	73.828,00
Totale costi servizi indivisibili	17.283.556,00

Previsioni gettito TASI 2015	16.000.000,00
------------------------------	---------------

Prospetto Allegato B) - Elenco Servizi indivisibili 2016

Costi Servizi indivisibili 2016	Stanziamanti di bilancio 2016
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	875.304,00
Protezione civile	163.117,00
Illuminazione pubblica	1.906.000,00
Polizia municipale	7.785.116,00
Anagrafe - Stato civile - elezioni - Leva e statistica	2.277.794,00
Ufficio tecnico	2.702.397,00
Contratto di servizio verde pubblico	1.500.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	73.828,00
Totale costi servizi indivisibili	17.283.556,00

Previsioni gettito TASI 2016	554.500
------------------------------	---------

TARIFE TARI E PIANO FINANZIARIO

Gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 (GU Serie Generale n.102 del 5.5.2014), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», hanno apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI.

L'art. 9-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (GU Serie Generale n. 121 del 27.5.2014), recante: «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015» ha apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI.

Il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 del regolamento Comunale IUC, nella commisurazione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) il Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, è stato redatto dall'Ente sulla base del piano predisposto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana, la AMIU PUGLIA S.p.A. trasmesso con nota PEC del 22/04/2016 acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 39603. Il PEF dell'AMIU PUGLIA S.p.A. è stato integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente, non ricompresi nel contratto di servizio, relativi alla gestione amministrativa di accertamento e riscossione del tributo, ai costi di gestione della discarica, del tributo regionale e al costo dell'aggio esattoriale e direttamente imputabili alla gestione dei rifiuti urbani nella città di Foggia, al netto del contributo MIUR, elaborati dalla Ripartizione Tributi con nota prot. 37746/U del 19/04/2016.

RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2015 in tonn.

Rifiuto da raccolta differenziata	5.487,45
Rifiuto da raccolta indifferenziata	60.336,97
Totale RSU	65.824,42
Percentuale raccolta differenziata	8,34%
Prod. Procapite kg/mese	n.d.

I suesposti dati forniti da AMIU PUGLIA S.p.A. differiscono da quelli rilevati nel portale della Regione Puglia <http://www.sit.puglia.it> :

RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2015 in kg.

Rifiuto da raccolta differenziata	6.827.110,00
Rifiuto da raccolta indifferenziata	62.582.660,00
Totale RSU	69.409.770,00
Percentuale raccolta differenziata	9,84%
Prod. Procapite kg/mese	37,39

L'articolazione mensile della produzione dei rifiuti del Comune di Foggia nel 2015 è stata la seguente:

Comune FOGGIA (FG)					
ARO di appartenenza ARO Foggia 3					
Periodo 2015					
Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif. Diff.	Produzione Procapite
	kg.	kg.	kg.	%	kg. al Mese
Gennaio	5.334.133,00	536.020,00	5.883.833,00	9,11	38,01
Febbraio	4.358.010,00	558.700,00	4.916.710,00	11,36	31,77
Marzo	5.184.957,00	448.100,00	5.633.057,00	7,95	36,39
Aprile	5.222.250,00	333.820,00	5.585.310,00	5,95	36,09
Maggio	5.528.450,00	413.720,00	5.942.170,00	6,96	38,39
Giugno	5.193.540,00	839.300,00	6.032.840,00	13,90	38,98
Luglio	5.619.560,00	478.980,00	6.098.540,00	7,84	39,40
Agosto	4.878.870,00	404.110,00	5.282.980,00	7,63	34,13
Settembre	5.299.450,00	587.080,00	5.886.530,00	9,95	38,03
Ottobre	5.517.410,00	639.290,00	6.156.700,00	10,32	39,78
Novembre	5.001.980,00	560.370,00	5.562.350,00	10,07	35,94
Dicembre	5.444.050,00	1.027.620,00	6.471.670,00	15,82	41,81
TOTALE	62.582.660,00	6.827.110,00	69.452.690,00	9,81	37,39

Nella tabella 2 del Capitolo 3 del Piano Economico Finanziario redatto da AMIU PUGLIA S.p.A. è riportata la seguente previsione sulle quantità per tipologie di rifiuto che si prevede di raccogliere nel 2016:

PREVISIONE PRODUZIONE RIFIUTI NELL'ANNO 2016 in tonn.	
Rifiuto da raccolta differenziata	9.825,10
Rifiuto da raccolta indifferenziata	59.563,01
Totale RSU	69.388,11
Percentuale raccolta differenziata	14,16%
Prod. Procapite kg/mese	n.d.

I dati del primo bimestre 2016 sono in linea con le previsioni suesposte:

Comune FOGGIA (FG)					
ARO di appartenenza ARO Foggia 3					
Periodo 2015					
Mese	Indifferenziata Kg	Differenziata Kg	Tot RSU kg	Rif. Diff.	Produzion e Procapite
	kg.	kg.	kg.	%	kg. al Mese
Gennaio	5.008.580,00	943.790,00	5.952.370,00	15,84	38,46
Febbraio	4.823.730,00	917.740,00	5.741.470,00	15,89	37,09

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL PIANO FINANZIARIO

A norma dell'art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale.

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2016:

TOTALE COSTI PEF 2014	
Contratto di servizio AMIU	22.248.698,00
Tributo Regionale	799.486,88
Costi post chiusura discarica	2.833.952,95
Costi manutenzione discarica	436.083,75
Costi riscossione tributo	2.276.473,53
Contributo MIUR a dedurre	-113.062,19
TOTALE	28.481.632,92

CONFRONTO 2013 – 2014 – 2015 – 2016

L'evoluzione del costo complessivo da coprire con la tassa sui rifiuti TARI è pari a:

	2013	2014	2015	2016
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	26.527.977,56	28.484.623,96	28.479.161,37	28.481.632,92

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
				costo	% quota					
CCIND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati										
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	776.156,64	668.231,17	263.404,57	7.205.284,80	0,50	3.602.642,40	-46.889,02	478.334,21	904.919,26	€ 6.124.520,64
CR1 - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	365.670,52	334.682,08		2.281.265,06	0,50	1.140.632,53	-19.594,27	199.972,83	382.460,67	€ 2.386.274,26
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	258.829,68	1.644.363,62	694.637,57	2.905.545,74	0,50	1.452.772,87	-18.908,09	192.969,89	364.910,57	€ 4.360.715,17
AC - Altri costi	46.082,41	26.620,59	14.023,27	297.039,80	0,50	143.519,90	-8.005,44	81.708,96	36.849,63	€ 1.992.281,92
Totale CCIND	1.446.719,25	2.673.897,46	972.065,41	12.679.135,40		6.339.567,70	-93.396,82	953.177,89	1.688.340,23	€ 13.980.371,12
CGD - Ciclo della raccolta differenziata										
CRD - Costi della Raccolta differenziata				€	%	Quota				
		235.565,68		739.723,88	0,50	364.861,94				€ 600.427,62
Totale CRD	0,00	235.565,68	0,00	739.723,88		364.861,94	0,00	0,00	0,00	€ 600.427,62
CTR - Costi di trattamento e riciclo										
				€	%	Quota				
					0,50	0,00				€ -
Estratte da recupero (a debito)									-397.660,53	397.660,53
Totale CTR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-397.660,53	397.660,53
Totale CG	1.446.719,25	2.909.463,14	972.065,41	13.408.859,28		6.704.429,64	-93.396,82	953.177,89	1.390.679,70	€ 14.283.138,21

Con riferimento ai costi operativi di gestione CG, il Collegio ha verificato l'inserimento delle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente), ricomprendono:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

Si raccomanda di verificare le entrate derivanti dal conferimento dei rifiuti nella discarica di biostabilizzazione di Passo Breccioso conferito ad AMIU PUGLIA SPA in sede di acquisizione della relativa partecipazione.

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	<i>VALORI</i>
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	6.646.979,34
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	2.403.824,37
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	4.589.576,12
AC - Altri costi	339.991,32
Totale CGIND	13.980.371,15

CGD – Ciclo della raccolta differenziata	0
CRD - Costi della Raccolta differenziata	302.767,09
Totale CRD	302.767,09

CTR - Costi di trattamento e riciclo	0
Entrate da recupero (a dedurre)	
Totale CTR	0

Totale CG	14.283.138,24
------------------	----------------------

E' stato altresì verificato ai sensi del punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999, che i costi operativi di gestione siano suddivisi tra le voci di bilancio indicate dal d.lgs. 127/1991 (oggi trasfuso nell'art 2425 c.c., relativo al conto economico delle società per azioni):

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

Riguardo il costo del personale (voce B9) è stato verificato ai sensi del punto 2.2, all. 1, D.P.R. 158/1999, la computazione tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	B14 oneri diversi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. + IRAP		€ 2.276.473,53				€ 2.276.473,53
Costi riaprtizione ambiente		€ 436.083,75				€ 436.083,75
Altri costi		€ 2.833.952,95				€ 2.833.952,95
Totale CARC	€ -	€ 5.546.510,23	€ -	€ -	€ -	€ 5.546.510,23

CGG - Costi Generali di Gestione						
Costi di gestione non direttamente imputabili ai servizi	€ 84.015,28	€ 162.848,24		€ 943.130,77	€ 117.454,01	€ 1.307.448,30
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 6.704.429,63		€ 6.704.429,63
Totale CGG	€ 84.015,28	€ 162.848,24	€ -	€ 7.647.560,40	€ 117.454,01	€ 8.011.877,93

CCD - Costi Comuni Diversi						
Altri costi comuni	€ 67.734,52	€ 108.527,60			€ 44.626,59	€ 220.888,71
Attività 2						
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						-€ 113.062,19
Contributo Miur (a dedurre)						
Recupero evasione (a dedurre)						
Totale CCD	€ 67.734,52	€ 108.527,60	€ -	€ -	€ 44.626,59	€ 107.826,52

Totale CC	€ 151.749,80	€ 5.817.886,07	€ -	€ 7.647.560,40	€ 162.080,60	€ 13.666.214,68
------------------	--------------	----------------	-----	----------------	--------------	-----------------

Il Collegio ha verificato l'inserimento dei costi di cui all'allegato 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, che ricomprendono:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Il Collegio segnala che tra i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), va ricompreso il costo del personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), rapportato all'impiego per tali attività.

E' stato verificato che il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis d.l. 248/2007 è stato sottratto dal costo da finanziare con la TARI, e che è stato portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD.

Le somme dovute dagli utenti originano altrettanti *crediti* del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al *valore presumibile di realizzazione* (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:

- a) i crediti di *sicura esigibilità*, sono iscritti al valore nominale;
- b) i crediti di *dubbia esigibilità* sono soggetti a *svalutazione specifica*, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
- c) *tutti i crediti* sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

Negli esercizi successivi bisognerà tener conto che i *crediti esigibili* danno quindi luogo, già di per sé, a *costi* nel PEF, sotto il profilo della *svalutazione specifica* o del *fondo rischi generico*, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro *limiti assai ristretti*, giacché il punto 2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. 917/1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;

- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio.

Il Collegio rammenta che anche i *crediti inesigibili*, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, daranno luogo a un'appostazione, nei CCD, in base al principio di *integrale* copertura di tutti i costi di gestione. La copertura andrà attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifesteranno in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "*sopravvenienze attive*", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno.

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	214.063,19
Ammortamento mezzi e attrezzature	147.922,09
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	17.812,08
Ammortamento immobili	86.570,50
Altri ammortamenti	65.912,14
Totale	532.280,00

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale €	-

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A €	-
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	€ -
Totale B €	-
Capitale netto investito (A+B) €	-
Tasso di rendimento rn	
Rendimento del capitale (A+B) x rn €	-
Totale CK €	532.280,00

Si prende atto che non è stata inserita la Remunerazione del capitale ossia la voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
Esenzione art. 25 Regolamento Comunale IUC nuove imprese	15.695,35	45.573,68
Totale	15.695,35	45.573,68

Il Collegio ha verificato che le agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, perché controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune.

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti

Il Collegio ha verificato che la suddivisione in esame è stata attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria, secondo quanto dettagliato al punto 3, che si riporta nella seguente tabella:

Costi fissi e variabili

Costi fissi	Costi variabili
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)	1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;	3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4. costi diversi (CCD)	4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)
5. altri costi (AC)	
6. costi d'uso del capitale (CK)	

I costi suesposti sono stati articolati secondo i seguenti criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99:

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 14.283.138,24
CC- Costi comuni	€ 13.666.214,68
CK - Costi d'uso del capitale	€ 532.280,00
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ 61.269,03
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 61.269,03
Totale costi	€ 28.481.632,92
Riduzione RD ut. Domestiche	€ -

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 2.403.824,37	
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 4.589.576,12	
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 302.767,09	
CTR - Costi di trattamenti e riciclo		
Riduzioni parte variabile	€ -	
Totale	€ 7.296.167,58	25,62%
COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 6.646.979,34	
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 5.546.510,23	
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 8.011.877,93	
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 107.826,51	
AC - Altri Costi	€ 339.991,32	
Riduzioni parte fissa	€ -	
Totale parziale	€ 20.653.185,33	
CK - Costi d'uso del capitale	€ 532.280,00	
Totale	€ 21.185.465,33	74,38%
Totale fissi + variabili	€ 28.481.632,91	

ANALISI DELLE TARIFFE

La legge 147/2013 all'art. 1 comma 652 statuisce che "Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE 2016							
COMPONENTI	Ka	Tariffa parte fissa	Kb				Tariffa parte variabile
		€/mq	minimo	massimo	medio	applicato	€/nucleo familiare
1	0,81	1,85	0,60	1,00	0,80	1	36,598
2	0,94	2,15	1,40	1,80	1,60	1,8	65,84
3	1,02	2,33	1,80	2,30	2,05	2,3	84,12
4	1,09	2,49	2,20	3,00	2,60	3	109,73
5	1,1	2,52	2,90	3,60	3,25	2,9	106,07
6 +	1,06	2,42	3,40	4,10	3,75	3,4	124,36

Il Collegio rileva che i coefficienti Kb applicati sono pari al valore massimo per le utenze fino a 4 componenti, al valore minimo per le utenze con 5 componenti e con 6 o più componenti.

Si rileva inoltre che le utenze domestiche, aumentano da 56.051 a 56.611 mentre la superficie tassata passa da mq. 5.473.996 a mq. 5.541.916

UTENZE DOMESTICHE CONFRONTO 2015 - 2016						
COMPONENTI	Tariffa parte fissa 2015	Tariffa parte fissa 2016	DIFFERENZA	Tariffa parte variabile 2015	Tariffa parte variabile 2016	DIFFERENZA
	€/mq	€/mq		€/nucleo familiare	€/nucleo familiare	
1	1,87	1,85	-1,07%	36,72	36,58	-0,38%
2	2,17	2,15	-0,92%	66,09	65,84	-0,38%
3	2,36	2,33	-1,27%	84,45	84,12	-0,39%
4	2,52	2,49	-1,19%	110,15	109,73	-0,38%
5	2,54	2,52	-0,79%	106,48	106,07	-0,39%
6 +	2,45	2,42	-1,22%	124,84	124,36	-0,38%

UTENZE NON DOMESTICHE

Sono stati considerati i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

TABELLA 3A: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche					
Comuni con popolazione > 5.000 abitanti					
Kc Coefficiente potenziale di produzione					
		SUD			applicato
		minimo	massimo	media	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,69	0,74
	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,47	0
5	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,46	0,57
6	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,21	1,41
7	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,97	1,08
8	Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,00	1,09
9	Ospedali	0,86	1,43	1,15	1,43
10	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,04	1,17
11	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,64	0,79
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99	1,13
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,26	1,50
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,74	0,91
15	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,43	1,67
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,35	1,50
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,91	1,04
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,15	1,38
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,64	0,94
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,69	0,92
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84	3,40
22	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	4,44	2,55
23	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	4,96	2,56
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00	2,44
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,01	2,45
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83	4,42
27	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,19	2,73
28	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24	5,80	8,24
29	Discoteche, night club	0,77	1,91	1,34	1,91

TABELLA 4A: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche					
Kd Coefficiente produzione Kg/m²anno					
Attività per comuni > 5000 abitanti		Sud			
		min	max	media	applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	4,75	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12	3,51	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	3,55	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	6,04	6,55
	Stabilimenti balneari	3,10	5,20	4,15	0
5	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	4,04	5,04
6	Alberghi con ristorante	8,92	12,45	10,69	12,45
7	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	8,50	9,50
8	Case di cura e riposo	7,90	9,62	8,76	9,62
9	Ospedali	7,55	12,60	10,08	12,60
10	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30	9,10	10,30
11	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93	5,57	6,93
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,50	9,90	8,70	9,90
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22	11,05	13,22
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	6,45	8,00
15	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	12,57	14,69
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21	11,83	13,21
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	7,96	9,11
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	10,06	12,10
19	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	5,58	8,25
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	6,06	8,11
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50	60,22	29,93
22	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70	39,05	22,40
23	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	43,63	22,50
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	17,60	21,50
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	17,66	21,55
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90	68,92	38,93
27	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98	19,26	23,98
28	Banchi di mercato genere alimentari	29,50	72,55	51,03	72,55
29	Discoteche, night club	6,80	16,80	11,80	16,80

Anche per le utenze non domestiche si rileva il rispetto della legge 147/2013 all'art. 1 comma 652. Con l'applicazione dei suddetti coefficienti si determinano le seguenti tariffe dell'anno 2016 che sono state confrontate con le tariffe dell'anno 2015:

UTENZE NON DOMESTICHE 2016							
Num	Attività esercitata (ap)	quota fissa- TFnd- (€/mq)	quota variabile- TVnd- (€/mq)	Tariffa totale (€/mq) 2016	Tariffa totale (€/mq) 2015	differenza 2016 2015 in €	differenza 2016 2015 in %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,14	1,07	€ 4,21	€ 4,19	€ 0,02	0,48%
2	Cinematografi e teatri	2,34	0,8	€ 3,14	€ 3,13	€ 0,01	0,32%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,19	0,76	€ 2,95	€ 2,94	€ 0,01	0,34%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,68	1,28	€ 4,96	€ 4,94	€ 0,02	0,40%
	Stabilimenti balneari				-	-	
5	Esposizioni, autosaloni	2,84	0,98	€ 3,82	€ 3,80	€ 0,02	0,53%
6	Alberghi con ristorante	7,02	2,43	€ 9,45	€ 9,40	-	
7	Alberghi senza ristorante	5,38	1,85	€ 7,23	€ 7,20	€ 0,03	0,42%
8	Case di cura e riposo	5,43	1,87	€ 7,30	€ 7,27	€ 0,03	0,41%
9	Ospedali	7,12	2,46	€ 9,58	€ 9,53	€ 0,05	0,52%
10	Uffici, agenzie, studi professionali	5,83	2,01	€ 7,84	€ 7,80	€ 0,04	0,51%
11	Banche ed istituti di credito	3,93	1,35	€ 5,28	€ 5,26	€ 0,02	0,38%
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,63	1,93	€ 7,56	€ 7,52	€ 0,04	0,53%
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,47	2,58	€ 10,05	€ 10,00	€ 0,05	0,50%
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,53	1,56	€ 6,09	€ 6,06	€ 0,03	0,50%
15	Banchi di mercato beni durevoli	8,31	2,86	€ 11,17	€ 11,13	€ 0,04	0,36%
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,47	2,57	€ 10,04	€ 10,00	€ 0,04	0,40%
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,18	1,78	€ 6,96	€ 6,92	€ 0,04	0,58%
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,87	2,36	€ 9,23	€ 9,19	€ 0,04	0,44%
19	Attività industriali con capannoni di produzione	4,68	1,61	€ 6,29	€ 6,26	€ 0,03	0,48%
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,58	1,58	€ 6,16	€ 6,13	€ 0,03	0,49%
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,93	5,83	€ 22,76	€ 22,66	€ 0,10	0,44%
22	Mense, birrerie, amburgherie	12,7	4,37	€ 17,07	€ 16,98	€ 0,09	0,53%
23	Bar, caffè, pasticceria	12,75	4,39	€ 17,14	€ 17,05	€ 0,09	0,53%
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,15	4,19	€ 16,34	€ 16,26	€ 0,08	0,49%
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,2	4,2	€ 16,40	€ 16,32	€ 0,08	0,49%
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	22,01	7,59	€ 29,60	€ 29,46	€ 0,14	0,48%
27	Ipermercati di generi misti	13,59	4,67	€ 18,26	€ 18,18	€ 0,08	0,44%
28	Banchi di mercato genere alimentari	41,03	14,14	€ 55,17	€ 54,91	€ 0,26	0,47%
29	Discoteche, night club	9,51	3,27	€ 12,78	€ 12,72	€ 0,06	0,47%

VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE TARIFFE

I dati forniti determinano il seguente gettito, diviso tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

Costi fissi ivati	Quota % dom.	Quota % non dom.	Quota dom.	Quota non dom.
€ 21.185.465,33	58,00%	42,00%	€ 12.287.569,89	€ 8.897.895,44
Costi variabili ivati				
€ 7.296.167,58	58,00%	42,00%	€ 4.231.777,20	€ 3.064.390,38
€ 28.481.632,91	TOTALE GETTITO			

Il gettito copre integralmente il totale dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario.

* * * * *

Tutto ciò premesso il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale:

1. n. 97 del 19/04/2016 avente ad oggetto: **"MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6,7,9,10,11,14,38,43,45,49,52 e 54 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IUC DEL COMUNE DI FOGGIA, A SEGUITO DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI CONTENUTI NELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 /LEGGE DI STABILITÀ 2016) IN MATERIA DI IMU, TASI e TARI".**
2. n. 101 del 22/4/82016 avente ad oggetto: **"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E TASI, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE TARI".**

Alle ore 11.00, sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI
DOTT. MASSIMO VERSIENTI
D.SSA MARIA GABRIELLA COPPOLA
DOTT. FRANCESCO PAPARELLA**

COMUNE FOGGIA
Servizi Finanziari

Oggetto: Modifica degli articoli 6,7, 9, 10, 11, 14, 38, 43, 45, 49, 52 e 54 del vigente regolamento IUC del Comune di Foggia, a seguito degli interventi legislativi contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in materia di IMU, TASI e TARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eseguita a termini di legge l'istruttoria e la valutazione della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Verificata l'esatta imputazione di spesa al relativo capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo;

Valutata la correttezza sostanziale e la legittimità della spesa proposta oltre che l'incidenza, diretta o indiretta, della proposta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n.267/2000.

esprime sulla proposta per la regolarità contabile

parere favorevole

Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

Foggia, 19 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE FOGGIA

Servizio Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Oggetto: Modifica degli articoli 6,7, 9, 10, 11, 14, 38, 43, 45, 49, 52 e 54 del vigente regolamento IUC del Comune di Foggia, a seguito degli interventi legislativi contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in materia di IMU, TASI e TARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eseguita a termini di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Esperita la valutazione sugli aspetti relativi alla verifica sia della legittimità in linea tecnica sia alla valutazione dell'efficacia, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo .267/2000.
esprime sulla proposta per la regolarità tecnica

parere favorevole

Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

Foggia, 19 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Città di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to **Miranda**
Il Segretario f.to **Guadagno**

06 05 16
Pubblicato all'Albo Pretorio Informativo Comunale dal.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo Masciello)